

Ministero del lavoro: no ai benefici contributivi se ci sono stati licenziamenti per giusta causa

Il Ministero del Lavoro, **con interpello n. 37 del 15 ottobre 2010**, esprime il proprio parere in merito alle modalità di fruizione delle **agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990**, in caso di precedente cessazione del rapporto di lavoro.

Le agevolazioni - ricorda preliminarmente il Ministero - sono riconosciute nelle ipotesi in cui si proceda ad assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), a condizione che il datore di lavoro effettui "assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto" e dette **assunzioni "non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi"**.

Il Dicastero precisa che il periodo entro il quale non devono essere stati effettuati licenziamenti comprende i sei mesi precedenti la data della nuova assunzione e che, come evidenziato nel messaggio INPS n. 20399/2005, fra i dipendenti licenziati per qualsiasi causa non sono compresi quelli che si dimettono e quelli assunti a termine i cui contratti si risolvono alla prevista scadenza.

In conclusione, il datore di lavoro non può fruire dei **benefici contributivi di cui all'art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990** qualora **nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova.**

(Autore: L.S.)